Comune di Decimomannu

Città Metropolitana di Cagliari

Il Revisore Unico

Parere n. 36 del 9 novembre 2026

L'anno duemilaventisei, il giorno nove del mese di novembre, il sottoscritto Francesco Salaris, Revisore Unico dei Conti del Comune di Decimomannu, nominato per il triennio 2026/2029 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28 maggio 2026, si è riunito ai sensi dell'art. 234 e ss. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

vista

la richiesta di parere, pervenuta in data 6 novembre 2026, concernente la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 73/2026, avente a oggetto «Variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 – annualità 2026, ai sensi dell'art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000»;

esaminata

la proposta di deliberazione e la documentazione contabile allegata, comprendente i prospetti relativi alla variazione di competenza e alla variazione di cassa, i quadri riepilogativi delle variazioni per l'esercizio 2026, il prospetto degli equilibri di bilancio, il prospetto di utilizzo dell'avanzo di amministrazione e i prospetti relativi alla destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada;

richiamati

l'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, garantendo altresì un fondo di cassa finale non negativo;

l'articolo 175, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte relativa alle entrate sia nella parte relativa alle spese e che le variazioni sono di competenza dell'organo

consiliare, salvo le ipotesi espressamente attribuite alla Giunta, al responsabile finanziario o ai dirigenti;

l'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine al termine ordinario del 30 novembre per l'adozione delle variazioni di bilancio;

l'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di composizione e utilizzo del risultato di amministrazione;

l'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

l'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce all'organo di revisione il compito di rendere pareri sulla proposta di bilancio di previsione, sulla verifica degli equilibri e sulle variazioni di bilancio, nonché il comma 1-bis del medesimo articolo, relativo al motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni e dei programmi;

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e i principi contabili applicati allegati al medesimo decreto;

il vigente Regolamento comunale di contabilità e lo Statuto dell'Ente;

premesso che

con deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 5 dicembre 2025 è stato approvato lo schema di Documento unico di programmazione per il periodo 2026/2028;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 5 dicembre 2025 è stato approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2026/2028;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 29 dicembre 2025 è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2026/2028;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 29 dicembre 2025 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28 maggio 2026 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2025;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 23 luglio 2026 è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2026/2028;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 23 luglio 2026 è stato approvato l'assestamento generale al bilancio di previsione 2026/2028 e la relativa variazione di bilancio;

con successive deliberazioni sono state approvate ulteriori variazioni al bilancio di previsione 2026/2028, come richiamate nella proposta sottoposta all'esame del Revisore;

la proposta n. 73/2026 riguarda una variazione al bilancio di previsione per la sola annualità 2026, da adottarsi dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 175, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000;

considerato che

la variazione proposta presenta, secondo i prospetti contabili trasmessi, le seguenti risultanze complessive per l'esercizio 2026:

	Competenza	**Cassa**
Variazioni in aumento delle entrate	€ 1.074.267,54	€ 767.267,54
Variazioni in diminuzione delle entrate	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Variazioni in aumento delle spese	€ 1.101.504,55	€ 1.101.504,55
Variazioni in diminuzione delle spese	€ 57.237,01	€ 57.237,01
Differenza netta delle entrate	€ 1.044.267,54	€ 737.267,54
Differenza netta delle spese	€ 1.044.267,54	€ 1.044.267,54

la differenza tra il saldo netto delle variazioni di competenza e quello delle variazioni di cassa, pari a € 307.000,00, è riferita all'applicazione dell'avanzo di amministrazione, che rileva ai fini della competenza ma non costituisce una riscossione di cassa;

rilevato che

la variazione di competenza comprende l'applicazione dell'avanzo di amministrazione per complessivi € 307.000,00, di cui:

- € 300.000,00 di avanzo di amministrazione vincolato destinato a spese di investimento;
- € 7.000,00 di avanzo di amministrazione libero destinato a spese correnti a carattere non permanente;

l'avanzo applicato risulta riferito al risultato di amministrazione dell'esercizio 2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28 maggio 2026;

l'applicazione dell'avanzo libero è destinata, secondo quanto rappresentato nella documentazione contabile, a spese correnti di carattere non permanente, mentre l'avanzo vincolato è destinato a spese di investimento coerenti con il vincolo di provenienza;

le maggiori entrate e le minori entrate sono così rappresentate nei prospetti contabili:

- € 29.284,61 per recupero dell'imposta comunale sugli immobili relativa ad annualità pregresse e progetto ICI/IMU;
- € 9.907,17 per incremento del Fondo di solidarietà comunale;
- € 83.422,17 per contributo regionale destinato all'assistenza scolastica e agli asili nido;
- € 4.000,00 per contributo regionale destinato al rimborso delle spese in favore di cittadini affetti da neoplasia maligna;
- € 62.000,00 per contributo regionale per la creazione del comparto unico regionale;
- € 124.696,23 per incremento del Fondo unico regionale di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, articolo 10;
- € 3.000,00 per rimborso delle spese di accertamento, procedimento e notificazione delle sanzioni amministrative;
- € 10.000,00 per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada;
- € 301.000,00 per sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada – autovelox;

- € 1.000,00 per proventi da sponsorizzazioni destinati al finanziamento di acquisti di beni e servizi;
- € 7.106,00 per il fondo compensi incentivanti di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 163/2006, relativo a partite di giro;
- € 31.851,36 per proventi da cessione di lotti nel P.I.P.;
- € 100.000,00 per Fondo unico regionale destinato a spese di investimento;
- € 30.000,00 in diminuzione del contributo della Presidenza della Regione per attività diverse di promozione del territorio e delle tradizioni locali;

le maggiori spese sono destinate, tra l'altro, a manutenzioni di immobili comunali, spese per utenza e servizi generali, attività di accertamento tributario, servizi di polizia locale, attività culturali, interventi ambientali, manutenzione della viabilità, interventi di riqualificazione di piazze e aree pubbliche, interventi sociali e assistenziali, nonché ad investimenti finanziati da entrate in conto capitale e da avanzo vincolato;

rilevato altresì che

la variazione determina, in termini netti, un incremento delle previsioni di bilancio pari a € 1.044.267,54, sia per la competenza sia per la spesa, mentre la differenza tra le variazioni di competenza e di cassa è integralmente riconducibile all'applicazione dell'avanzo di amministrazione per € 307.000,00;

le variazioni risultano rappresentate nei prospetti contabili allegati e sono accompagnate dal prospetto degli equilibri di bilancio, dal quale risulta il pareggio degli equilibri di parte corrente, di parte capitale e dell'equilibrio finale per l'esercizio 2026, nonché per le annualità 2027 e 2028 secondo le previsioni già vigenti;

la variazione non prevede il ricorso a nuovo indebitamento;

le maggiori entrate derivanti da sanzioni per violazioni al codice della strada risultano accompagnate dai prospetti relativi alla destinazione vincolata dei relativi proventi e al calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità;

verificato

che la variazione proposta rispetta il principio del pareggio finanziario complessivo, in quanto le variazioni nette delle entrate e delle spese di competenza coincidono nell'importo di € 1.044.267,54;

che le previsioni di cassa risultano aggiornate nei prospetti allegati e che, sulla base della documentazione trasmessa, non emergono elementi tali da far prevedere un fondo di cassa finale negativo;

che l'applicazione dell'avanzo di amministrazione libero per € 7.000,00 è destinata a spese correnti a carattere non permanente e che l'applicazione dell'avanzo vincolato per € 300.000,00 è destinata a spese di investimento coerenti con la relativa provenienza;

che il prospetto di utilizzo dell'avanzo di amministrazione evidenzia, a seguito della variazione, un utilizzo complessivo dell'avanzo pari a € 768.149,56 e un importo residuo del risultato di amministrazione pari a € 6.756.457,30, come risultante dalla documentazione contabile trasmessa;

che il prospetto degli equilibri di bilancio allegato alla proposta evidenzia, per l'esercizio 2026, il rispetto degli equilibri economico-finanziari e di parte capitale, con equilibrio finale pari a zero, e conferma il pareggio per le annualità 2027 e 2028;

considerato

che, ai sensi dell'articolo 239, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 267/2000, il parere dell'organo di revisione deve esprimere un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti;

che, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267/2000, gli enti locali devono rispettare, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

che la variazione, per come rappresentata nella proposta e nei prospetti allegati, non determina l'emersione di un disavanzo né richiede l'adozione di misure di riequilibrio;

acquisiti

il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del III Settore;

il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria espressi dal Responsabile del III Settore;

ritenuto

che la proposta sia correttamente inquadrata nella competenza consiliare prevista dall'articolo 175, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000;

che le risultanze della variazione siano coerenti con i prospetti contabili trasmessi e che l'applicazione dell'avanzo di amministrazione risulti, per quanto verificabile dalla documentazione ricevuta, coerente con la composizione e con la destinazione delle relative quote;

che siano rispettati, per quanto verificabile sulla documentazione trasmessa, il pareggio finanziario complessivo, gli equilibri di competenza e di cassa e i principi di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 73/2026 avente a oggetto «Variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 – annualità 2026, ai sensi dell'articolo 175, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», per un incremento netto delle previsioni di entrata e di spesa di competenza pari a € 1.044.267,54, con variazioni di cassa rappresentate nei prospetti allegati e con applicazione dell'avanzo di amministrazione per complessivi € 307.000,00, di cui € 300.000,00 di avanzo vincolato per spese di investimento ed € 7.000,00 di avanzo libero per spese correnti a carattere non permanente.

Si raccomanda il costante monitoraggio degli equilibri di competenza, di cassa e della gestione dei residui, nonché la verifica della corretta imputazione e rendicontazione delle entrate vincolate, dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada e delle spese finanziate mediante avanzo di amministrazione.

Cagliari, 9 novembre 2026

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Francesco Salaris

